

Bruxelles, 6 maggio 2022  
(OR. fr, en)

8632/22  
ADD 1

LIMITE

API 31  
INF 61  
OMBUDS 10  
JUR 282  
INST 148

#### NOTA PUNTO "I/A"

|                |                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:       | Segretariato generale del Consiglio                                                                                                      |
| Destinatario:  | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio                                                                                         |
| n. doc. prec.: | 6712/22; 8087/22; 8632/22                                                                                                                |
| Oggetto:       | Denuncia 717/2021/DL alla Mediatrice europea – Raccomandazione della Mediatrice europea – Approvazione della risposta<br>= Dichiarazioni |

#### Dichiarazione comune dei Paesi Bassi, del Belgio, della Danimarca, dell'Estonia, della Lettonia e della Finlandia

I Paesi Bassi, il Belgio, la Danimarca, l'Estonia, la Lettonia e la Finlandia non possono sottoscrivere il progetto di risposta alla raccomandazione della Mediatrice europea nel caso 717/2021/DL.

Conveniamo con la Mediatrice europea sul fatto che si debba garantire il più ampio accesso possibile al parere del servizio giuridico del Consiglio di cui al documento 5591/21 e ribadiamo la nostra opinione che non sussista alcun rischio ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico che la divulgazione integrale del parere del servizio giuridico del Consiglio possa arrecare specificatamente e effettivamente pregiudizio al processo decisionale in corso dell'istituzione, alla tutela della consulenza legale e alla tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali (alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e, in particolare, delle cause riunite C-39/05 P e C-52/05, Regno di Svezia e Turco/Consiglio, e della causa C-350/12 P, Consiglio/in 't Veld).

Inoltre, nel caso in cui, contrariamente alla nostra opinione, la divulgazione integrale arrechi pregiudizio al processo decisionale e alla tutela della consulenza legale, i Paesi Bassi, il Belgio, la Danimarca, l'Estonia, la Lettonia e la Finlandia ritengono che sussisterebbe un interesse pubblico prevalente alla divulgazione integrale del parere del servizio giuridico del Consiglio sulla natura dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e sull'esercizio da parte dell'UE della sua competenza. Tale apertura contribuisce a dimostrare la legittimità del processo decisionale in seno al Consiglio per quanto riguarda l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, rispecchiando nel contempo le circostanze anomale in cui è stato concluso (si vedano ad es. le cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P e la causa C-506/08 P, Svezia/My Travel Group e Commissione).

### **Dichiarazione della Svezia**

Considerando che i negoziati sull'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si sono conclusi e che l'accordo è attualmente in vigore, la Svezia ritiene che il documento possa ora essere divulgato integralmente. La Svezia aderisce pertanto alla dichiarazione dei Paesi Bassi, del Belgio, della Danimarca, dell'Estonia, della Lettonia e della Finlandia.